Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

Nr**. 111** del **20/12/2022**

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 20,30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

PARADISI MASSIMO	sindaco	Presente
CACI ROSSELLA	consigliera	Presente
CITRO KATIA	consigliera	Presente
FERRARI MATTEO	consigliere	Presente
FOGLIANI ROSSELLA	consigliera	Presente
FONTANESI LAURO	consigliere	Presente
FRAULINI IVANA	consigliera	Presente
GREMENTIERI SUSI	consigliera	Presente
PUGLIESE AURORA	consigliera	Presente
SOLIGNANI STEFANO	consigliere	Presente
VENTRE CARMINE	consigliere	Presente
WELISCH ARIANNA	consigliera	Presente
BONI ALESSANDRO	consigliere	Presente
BOLOGNESI MARZIA	consigliera	Presente
BRUZZI MANUELA	consigliera	Presente
FORGHIERI LUCA	consigliere	Presente
GALLETTA STEFANO	consigliere	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	VICE SINDACA	Presente

Assiste all'adunanza il dott. BELTRAMI BARBARA nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARADISI MASSIMO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
- -

Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

rif.nr.62279

AREA FINANZE	SERVIZIO
	SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

La registrazione audio della seduta è consultabile all'indirizzo http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it/chi_siamo/consiglio_comunale/index.htm/ Archivio registrazioni audio del Consiglio Comunale e verbali della seduta precedente.

All'appello sono presenti n. 17 consiglieri.

Sono presenti le Assessore esterne: Bonacorsi Monique, Sirotti Mattioli Daniela e Zagnoni Antonia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata all'art. 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019 n. 160/2019, essendo state abrogate, al comma 780, le norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente ai tributi IMU e TASI a decorrere dalla medesima data.

PRESO ATTO CHE l'art. 1 della richiamata legge n. 160/2019 prevede:

- al comma 748 che l'aliquota di base per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è pari allo 0,5 % che i comuni, con deliberazione di consiglio, possono aumentare di 0,1 punti percentuali o ridurre fino all'azzeramento;
- al comma 749 che dall'imposta dovuta per il possesso di abitazioni principali di cui al precedente comma 748 si detraggono euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed al numero di aventi diritto, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta medesima;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, è pari allo 0,1 % che i comuni possono solo ridurre fino all'azzeramento;

- al comma 751 che a decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dal pagamento dell'IMU;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 % che i comuni possono aumentare fino allo 1,06 % o ridurre fino all'azzeramento;
- al comma 753 che l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 %, che i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentare fino allo 1,06% o ridurre fino allo 0,76 %, in ogni caso riservando allo Stato il gettito derivante da tali immobili calcolato ad un'aliquota dello 0,76 %;
- al comma 754 che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 è pari allo 0,86 % che i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentare fino allo 1,06 % o ridurre fino all'azzeramento.

DATO ATTO CHE con riferimento alla facoltà prevista al comma 755, art. 1, legge n. 160/2019, di aumentare l'aliquota IMU dello 0,8% oltre il limite previsto al comma 754, si precisa che per gli anni 2014 e 2015 il comune di Castelnuovo Rangone non si è avvalso della possibilità di maggiorare il tributo TASI oltre il limite massimo del 2,5 per mille.

CONSIDERATO CHE il gettito derivante dall'imposta municipale propria contribuisce in misura significativa al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio comunale, e quindi alla possibilità per l'Ente di erogare i propri servizi, e che, secondo le stime operate dall'ufficio tributi, il gettito IMU atteso per l'anno 2023 al netto della quota trattenuta per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale è pari ad euro 3.500.000,00.

VALUTATO CHE, ancora secondo le stime effettuate dall'ufficio tributi comunale, il gettito IMU atteso per l'anno 2023 può essere conseguito sulla base delle aliquote IMU già approvate per l'anno 2021 con la deliberazione di consiglio 21 dicembre 2020, n. 165 e confermate con delibera n. 111 del 20/12/2021 per l'anno 2022.

RICORDATO CHE:

- il comma 757 dell'art. 1, legge n. 160/2019 dispone l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge con cui, ai sensi di quanto previsto al comma 756 ed allo stesso comma 757, rendere disponibile un prospetto delle aliquote che deve costituire parte integrante della deliberazione di approvazione; rendere note le di diversificare le aliquote rispetto a quelle base previste per legge nonché rendere note nuove modalità trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze della delibera stessa;
- alla data di approvazione della presente deliberazione non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 757 e pertanto anche per l'anno 2023 la

deliberazione di approvazione delle aliquote IMU viene adottata e verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e finanze secondo le modalità già impiegate fino all'anno 2021.

DATO ATTO CHE, per quanto sopra, anche la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU dell'anno 2023 dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e finanze secondo le modalità previste all'art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 ed entro i termini previsti all'art. 1, comma 767, legge n. 190/2016.

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che i comuni deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed acquisiscono in ogni caso efficacia a decorrere dalla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DATO ATTO CHE il presente atto è corredato dai pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata nella competente Commisisone I del 13/12/2022;

Il Sindaco, dal precedente punto 6) dell'ODG, ha proposto al consiglio la trattazione congiunta dei punti all'ODG n.6 Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – conferma aliquote, n. 7 Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote anno 2023, n. 8 Documento unico di programmazione (DUP) anni 2023/2025: approvazione nota di aggiornamento, n. 9 approvazione bilancio di previsione finanziario 2023-2025, ma verranno votate separatamente.

Presenti n. 17 consiglieri .

Votanti n. 17 consiglieri;

Con voti , espressi per alzata di mano, con esito:
n. 12 voti favorevoli;
n. 5 contrari (Boni, Bruzzi, Bolognesi, Forghieri, Galletta),

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2023, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per le ragioni specificate in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria di cui alla legge n. 160/2019:

aliquota pari al 6,00 ‰ per l'abitazione principale e le fattispecie ad essa assimilate, classificata

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

aliquota pari a 0,00 ‰ per gli immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto legge 30 dicembre 1993, n.557;

aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, a soggetti indicati dall'Unione di Comuni "Terre di Castelli" nello svolgimento della propria attività di mediazione sociale, alle condizioni di cui ai patti concordati previsti dalla L. 431/98, i cui soggetti possessori sono individuati con apposito atto del responsabile dell'ufficio politiche abitative dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli";

aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a forme associative iscritti all' "Albo comunale delle libere forme associative", per l'effettivo esercizio dell'attività sociale;

aliquota agevolata pari al 4,60 ‰ per le unità immobiliari, nel numero massimo di un'unica unità abitativa, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota agevolata pari al 5,30 ‰ per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale C/1 che siano oggetto di locazione ed il cui canone sia stato ridotto nell'anno 2020 o 2021 o 2022 o venga ridotto nell'anno 2023 in misura almeno pari al 20% rispetto al canone originariamente previsto nel contratto di locazione;

aliquota agevolata pari allo 7,60 ‰ per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscano la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431, art. 2, comma 3;

aliquota agevolata pari allo 7,60 ‰ per le abitazioni, e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431, art. 2, comma 3, ad ONLUS che svolgano progetti volti a favorire l'integrazione sociale nell'ambito dei quali tali abitazioni siano destinate a strutture di accoglienza per l'ospitalità temporanea di persone in situazione di emergenza umanitaria;

aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8, posseduti, direttamente ed effettivamente utilizzati per l'esercizio di una nuova attività economico/produttiva, che risultino iscritti nel patrimonio dell'impresa (e nel relativo registro dei beni ammortizzabili, o, in mancanza, nel registro degli acquisti), che non siano concessi in locazione e non siano destinati alla vendita;

l'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;

aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per gli immobili di categoria C/1, C/2, C/3 e D/8, ubicati nel centro storico del capoluogo (ZONA A), utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali,

artigianali di servizio e pubblici esercizi, svolte per almeno 6 mesi nel periodo di imposta;

aliquota agevolata pari al 7,60 ‰ per i fabbricati con categoria catastale A/10, C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/8 locati ad attività commerciali, artigianali di servizio e pubblici esercizi, il cui canone sia stato ridotto nell'anno 2020 o 2021 o 2022 o venga ridotto nell'anno 2023 in misura almeno pari al 20% rispetto al canone originariamente previsto nel contratto di locazione;

aliquota agevolata pari al 9,60 ‰ per tutti i fabbricati di categoria "D" diversi dai precedenti, esclusi i D 5, posseduti, direttamente ed effettivamente utilizzati per l'esercizio di una attività economico/produttiva, che risultino iscritti nel patrimonio dell'impresa (e nel relativo registro dei beni ammortizzabili, o, in mancanza, nel registro degli acquisti), che non siano concessi in locazione e non siano destinati alla vendita;

aliquota pari al 9,60 ‰ per i terreni agricoli;

aliquota pari al 10,60 ‰ per le aree fabbricabili;

aliquota ordinaria pari al 10,60 ‰ per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti.

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 749, legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'imposta dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare si detraggono euro duecento:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed al numero di soggetti passivi che adibiscono l'immobile a propria abitazione principale;
- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

DI STABILIRE CHE il diritto all'applicazione delle aliquote agevolate è subordinato alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta, a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica il diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, di apposita comunicazione, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi dell'Ente, attestante il possesso dei requisiti richiesti. La comunicazione si intende valida anche per gli anni successivi e fintantoché permane il possesso dei requisiti richiesti ai fini del diritto all'agevolazione. Entro lo stesso termine dovrà essere comunicato il venir meno delle condizioni che danno diritto all'aliquota agevolata.

Di dichiarare, con separata votazione, con voti:

- n. 12 voti favorevoli;
- n. 5 contrari (Boni, Bruzzi, Bolognesi, Forghieri, Galletta),

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del IV comma dell'art. 134, D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità e l'urgenza di procedere con l'approvazione del bilancio finanziario 2023-2025.

Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

DELIBERAZIONE DI **CONSIGLIO COMUNALE**

N. **111** del **20/12/2022**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il sindaco
PARADISI MASSIMO

Il vice segretario
BELTRAMI BARBARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/12/2022 in quanto è stata dichiarata **immediatamente eseguibile.**

Castelnuovo Rangone li, 20/12/2022

Il vice segretario
BELTRAMI BARBARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005